

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 aprile 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Marco Lipari, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRATO/LECCE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 138/DIV del 1.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Prato di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2014 INFLITTA AL SIG. GRECO VINCENZO, SEGUITO GARA GAVORRANO/CHIETI DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 141/DIV dell'8.4.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Chieti di Chieti, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Greco Vincenzo fino al 31 maggio 2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETA ANTONIO, SEGUITO GARA GAVORRANO/CHIETI DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 141/DIV dell'8.4.2014)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Chieti di Chieti, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER L'OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 44 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 11920/245 PF12-13 DEL 14.2.2014 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 66/CDN del 2.4.2014)

5. RICORSO SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 44 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 11920/245 PF12-13 DEL 14.2.2014 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 66/CDN del 2.4.2014)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 4) e 5):

- accoglie in parte il ricorso relativo all'ammenda inflitta alla Società S.F. Aversa Normanna rideterminandola in €4.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso del Sig. Spezzaferri Giovanni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Franco Granato– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRATO/POGGIBONSI – TORNEO BERRETTI - DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 131/TB del 2.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Prato di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 17 aprile 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete